



**ISTITUTO COMPRENSIVO G. LA PIRA – D. GENTILUOMO MESSINA**

Via Gerobino Pilli - Camaro - Messina tel/fax 090/675843

C.F. 97093530836 - e-mail:meic864003@istruzione.it

Sito web: [www.iclapiragentiluomo.it](http://www.iclapiragentiluomo.it) Pec: meic864003@pec.istruzione.it

Circ. n. 59

Messina, 22/11/2016

Ai Sigg. Docenti  
Ai Collaboratori Scolastici  
Plesso La Pira 3

Oggetto: Disposizioni in merito alla Vigilanza degli alunni e alla Sicurezza nella Scuola.

Alla luce di quanto segnalato allo scrivente si sottolinea quanto segue:

- **L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con l'uscita dello stesso.** (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), **comprendendo il periodo destinato alla ricreazione** (cfr. Cass. 28/7/1972, n.2590; Cass.7/6/1977, n.2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977 n. 894).
- La responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate.
- **Il dovere di vigilanza**, compito che fa capo in via principale al personale docente, **rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA** (art. 47, comma1/a - CCNL 29/11/07 - Tab. A). Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza, intesa come **“controllo assiduo e diretto a scopo cautelare”**, degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante l'intervallo, l'interscuola e la mensa a supporto dei docenti.

Si rammenta inoltre che la Corte dei Conti (sez. III, 19.2.1994, n. 1623), ha ritenuto, che **l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, **il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.**

Ciò premesso

SI DISPONE

quanto segue:

In attesa di nuove prossime disposizioni che

- **La docente Grazia Gravagno**, in caso di assenza anche momentanea di un docente, dovrà porre in essere tutte le **idonee misure preventive** a che i minori non vengano a trovarsi in situazione di incontrollata libertà e non siano esposti a facili pericoli

**In nessun caso gli alunni dovranno essere lasciati incustoditi né, tanto meno, rimandati a casa.**

La mancata osservanza della presente disposizione sulla vigilanza costituirà infrazione disciplinare e comporterà, qualora si verificassero incidenti, responsabilità amministrativa, civile e penale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Santo Longo)

firma autografa sostituita a mezzo stampa

Exart.3, comma2D.Lgs.39/93